

Ancidono - lunedì 5 ottobre 2020

Verbale n 37 - 2020 Assemblea Straordinaria.

In data odierna, alle ore 21.40, nella sede della Banda in Via David Lazzarotti n 4, si è svolta l'Assemblea dei Soci della Banda Folkloristica per Rallegrare le genti, sezione Ancidono Street Band.

L'Assemblea, verificato il numero legale dei Soci, viene convocata con l'unico punto all'ordine del giorno:

Approvazione del Nuovo Statuto, secondo le norme del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n 117.

Il Presidente Morganti Carlo illustra le varie fasi, i Tempi e i modi, che hanno portato alle modifiche del vecchio Statuto e alla stesura del nuovo. Fa presente che ciò è stato fatto anche attraverso vari incontri con l'Ambino Provinciale e relazionandosi anche con le varie realtà locali, soprattutto con le Filarmonie di S. Fiore.

Lo Statuto con completo rispetto le linee di indirizzo dello Statuto trasmesso dalle Ambino Nazionale.

Il Presidente legge le pagine degli articoli più salienti.

Per quanto riguarda l'articolo relativo alla
composizione del Consiglio Direttivo, viene
confermato quanto previsto nel vecchio Statuto,
cioè la composizione di 11 soci suddivisi in
attivi e passivi, più la figura del Capobanda.
Sull'argomento intervergono il Maestro, il
Capobanda, i consiglieri Masarelli e Franceschetti,
che rilevano l'importanza di questo articolo,
anche dal punto di vista tradizionale.

Dopo alcuni chiarimenti da parte del Presidente,
questi mette a votazione lo Statuto Nuovo,
che viene approvato all'unanimità.

L'assemblea chiude alle ore 23.45

Il Presidente
Maurizio

La Segretaria
Anna Maria



3645 Mod. 30/12/2020

Roberto M. G. (M)

[Handwritten signature]



Banda Folkloristica per Rallegrar le genti APS

Via Davide Lazzaretti n. 4- 58031 – Arcidosso – GR –

www.bandarcidosso.it

C.F. 92008770536

P.I. 01649340534

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

Approvato dall' assemblea straordinaria del 5 ottobre 2020

TITOLO I - Costituzione e Scopi

Articolo 1. Costituzione

Con atto del 7 settembre 1984 Repertorio n. 588, si è costituita l'Associazione con la denominazione «Banda Musicale «Per Rallegrar le Genti»». Conformemente con quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, la «Banda Musicale per Rallegrar le Genti » si configura come Ente del Terzo Settore e, in estensione del presente statuto, assume la denominazione «Banda Folkloristica per Rallegrar le Genti APS», di seguito denominata «Associazione».

La Banda Folkloristica è una Associazione di promozione sociale (APS) ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS).

Articolo 2. Sede

L'Associazione ha attualmente la propria sede legale in Arcidosso (Grosseto). Il Consiglio Direttivo, può decidere, con valide motivazioni, lo spostamento della sede legale nello stesso Comune. L'eventuale spostamento della sede nello stesso Comune non costituisce modifica allo Statuto sociale.

Articolo 3. Durata

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo in connessione al perpetuarsi degli scopi sociali.

Articolo 4. Scopi

L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore , svolge attività di utilità sociale a favore di associazioni e di terzi, è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non persegue fini di lucro ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso

di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n. 117/17 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente articolo nei confronti degli associati, loro familiari o terzi mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

1. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
3. formazione extra – scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa.
4. creare nuove prospettive musicali, morali, ed artistiche per i soci e per la comunità;
5. mettere a disposizione della comunità i risultati delle proprie esperienze, arricchire il lavoro collettivo (didattico, esecutivo e di sostegno), anche tramite l'intervento di esperti del settore e di personalità eccellenti;
6. sviluppare l'attività concertistica, sia come elemento fondamentale del percorso didattico e formativo, sia come servizio al pubblico, anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;
7. collaborare con le istituzioni scolastiche per l'apprendimento della musica e la diffusione della pratica musicale fra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;
8. promuovere la diffusione della cultura musicale bandistica o di gruppo, nell'ambito di festività civili e religiose;
9. organizzare e realizzare anche in collaborazione con terzi, manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, concerti, attività concertistiche, attività culturali, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico.

Le modalità di perseguimento delle finalità associative sono:

- 1) promozione e diffusione della cultura musicale;
- 2) sviluppo dell'associazionismo musicale;
- 3) attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica e formazione di gruppi musicali;

- 4) presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folkloristiche, sociali promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;
- 5) organizzazione e realizzazione anche per conto terzi, manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- 6) incentivazione scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- 7) collaborazione con enti pubblici o privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini;
- 8) adesione ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi simili;
- 9) promozione e/o gestione di ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; nei limiti delle attività di interesse generale di cui ai numeri 1,2,3 del presente articolo il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza;
- 10) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, N.53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto delle previsioni statutarie e secondo criteri e limiti definiti dalle vigenti normative in materia.

In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- 1) somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art.85 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni;
- 2) attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari;
- 3) ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Le attività diverse esperibili sono individuate da apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 5. Risorse

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio, dalle quote associative, dai contributi di enti pubblici e privati, da oblazioni, lasciti, donazioni e proventi da attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, e da attività aventi per scopo il conseguimento delle finalità associative.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita degli associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti prestabiliti ed autorizzati. La qualità di volontario è *incompatibile* con

qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

L'Associazione non può assumere un numero di lavoratori superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni connessi alle attività di volontariato.

L'Associazione tiene in un apposito registro, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO II- Funzionamento

Art. 6 . Regolamento Associativo

L'Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente Statuto, approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell'Associazione.

Art. 7. Esercizio Sociale e Bilancio di Esercizio

L'Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'Esercizio Sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 8. Bilancio Sociale

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, deve essere redatto il Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Articolo 9. Soci

Possono aderire all'Associazione le persone che si riconoscono nel presente statuto e che si impegnano a rispettarlo e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti. L'associazione è a

carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati, ripudia ogni forma di discriminazione favorendo lo scambio multiculturale.

Sono soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano presentato richiesta di iscrizione all'Associazione e versato la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Sono da considerarsi soci sia coloro che svolgono opera di musicante (soci attivi), sia coloro che aderiscono alle attività dell'Associazione (soci sostenitori).

I soci attivi perdono la qualifica di Attivo per la mancata partecipazione ad un numero minimo di prove annue e di uscite, numero da stabilirsi dal Consiglio Direttivo. Se vogliono, possono acquisire la qualifica di soci sostenitori.

All'atto della prima iscrizione, l'Associazione dovrà attestare l'identità del singolo Socio facendo compilare un apposito modulo, per i minorenni sarà necessaria l'autorizzazione di entrambi i genitori indicati come "genitore 1 e genitore 2", se entrambi viventi, o genitore 1 in caso di orfano, altrimenti verrà indicata altra figura che eserciti la responsabilità genitoriale.

Successivamente sarà sufficiente rinnovare la tessera dell'Associazione versando la quota associativa annuale.

L'organo che può ammettere i nuovi Soci è il Consiglio Direttivo.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Le domande per essere accolte dovranno essere correttamente compilate in ogni sua parte compresa l'accettazione dello Statuto ed i regolamenti dell'Associazione, le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi di Governo, tutti i principi dell'attività esclusivamente amatoriale svolta nel rispetto delle norme di tutela della salute, della persona e della sicurezza.

CESSAZIONE

I soci cessano di far parte dell'Associazione:

1. per mancato pagamento della quota associativa annuale;
2. per recesso o scioglimento volontario, previa comunicazione scritta;

3. per espulsione per indegnità nel caso in cui il socio contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, deliberata dalla maggioranza assoluta del consiglio direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'escluso può far ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della delibera e potrà presentare le proprie controdeduzioni.

DIRITTI E DOVERI

L'esercizio, da parte del singolo socio, di qualsiasi carica in seno all'Associazione è un servizio a titolo gratuito. Possono solamente essere riconosciuti rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate.

Ha diritto al voto nell'Assemblea Generale il socio maggiorenne iscritto da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa annuale, salvo deroga concessa dal Consiglio Direttivo che può ridurre i tempi.

E' vigente il principio del voto singolo. E' ammesso il voto per delega conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, ad altro socio delegato. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

E' vigente il principio di non trasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa.

Ogni Socio ha diritto a frequentare i locali sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali. La richiesta dovrà essere formalizzata con domanda scritta da presentare al Presidente. Il rilascio dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.

Ogni Socio maggiorenne può essere eletto alle cariche sociali.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Se ne viene fatta richiesta con congruo anticipo e se ne viene verificata l'identità, ogni socio impossibilitato a partecipare di persona all'Assemblea Generale, può intervenire mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il proprio voto per corrispondenza o per via elettronica o telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

TITOLO III - Struttura organizzativa

Articolo 10. Organi sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea Generale dei soci;
2. Consiglio Direttivo;

3. Il Presidente
4. L'organo di controllo se obbligatorio per legge.

Articolo 11. L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale dei soci, è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunione ordinaria (una volta all'anno) ed in riunioni straordinarie.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione

Può partecipare ed ha diritto al voto nell'Assemblea Generale il Socio maggiorenne o i soci ultraquattordicenni attraverso coloro che hanno sui minori la responsabilità genitoriale iscritto da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Le competenze inderogabili dell'Assemblea Generale sono le seguenti:

- A) elezione o revoca del Presidente, del Vicepresidente, dei componenti del Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione) e dell'organo di controllo;
- B) Approvazione del bilancio con a corredo la relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- C) Deliberazione sull'esclusione dei soci
- D) deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- E) deliberazione sulle modificazioni dell'atto costitutivo o lo statuto;
- F) approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- G) deliberazione dello scioglimento, della trasformazione della fusione o della scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale;
- H) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, approva, su proposta del Consiglio Direttivo il Regolamento associativo ed eventuali altri regolamenti

La convocazione dell'Assemblea Generale in seduta ordinaria avverrà normalmente entro il 30 Aprile di ogni anno su indicazione del Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione. La convocazione dell'Assemblea Generale deve avvenire con apposito avviso nella sede dell'Associazione o attraverso idonei mezzi di comunicazione anche telematici rivolti ad avvisare i soci almeno 8 giorni dalla data di convocazione, sull'ordine del giorno, il luogo di svolgimento, lo spazio per le deleghe e gli orari di convocazione.

La convocazione dell'Assemblea Generale in seduta straordinaria può avvenire o a seguito di delibera del Consiglio Direttivo oppure potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

Tanto l'Assemblea Generale in seduta ordinaria che straordinaria saranno regolarmente costituite in prima convocazione quando sarà presente la metà più uno dei soci e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. e per le deliberazioni occorrerà, sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea Generale in seduta straordinaria, con la presenza di almeno 2/3 dei soci, anche con delega. Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole della metà più uno dei Soci presenti in Assemblea.

Le votazioni si svolgeranno a scrutinio segreto e saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Possono assumere la carica di Amministratori, solo soci maggiorenni che abbiano dimostrato di possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e che non abbiano mantenuto in passato comportamenti scorretti nei confronti dell'Associazione. A loro si applicano le norme dell'art. 2382 c.c. che prevede che non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Per quanto riguarda la responsabilità, gli amministratori, i direttori nominati dall'Assemblea o in base alle disposizioni dello statuto di cui all'art. 2396 c.c. (a cui si applicano le norme sulla responsabilità degli amministratori), i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (revisore unico singolo professionista o società di revisione) rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 12. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione collegiale dell'Associazione. È convocato dal Presidente ed è composto da 11 Soci eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale ogni 2 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Si riunisce almeno 2 volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente o gli altri consiglieri lo ritengano necessario. Fanno parte del Consiglio rappresentanti dei soci attivi (5) e rappresentanti dei soci sostenitori (5) eletti dall'assemblea più il Capo Banda in qualità di coordinatore del gruppo musicale.

Alla prima seduta del nuovo mandato, il Consiglio Direttivo elegge con voto palese per alzata di mano le seguenti cariche:

- a) Segretario;
- b) Tesoriere;

Gli Amministratori entro 30 giorni dal ricevimento della notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione di essa nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se questa è attribuita disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale e le limitazioni di esso non sono opponibili ai terzi se sono iscritte nel RUNTS.

Il Consiglio Direttivo:

- a) predisporre ed approva il Bilancio Consuntivo e Preventivo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, nonché – qualora si verifichino le condizioni previste dalla vigente normativa – il

Bilancio Sociale, che saranno sottoposti successivamente all'approvazione prima del Collegio dei Revisori dei Conti e poi dell'Assemblea Generale;

- b) delibera a maggioranza su tutti gli affari dell'Associazione a norma di Statuto, regolandone l'attività finanziaria ed organizzativa;
- c) Delibera sulle iscrizioni, esclusioni e decadenze dei soci;
- d) delibera le quote associative annuali;
- e) programma l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea Generale e le finalità dell'Associazione;
- f) fissa le date delle Assemblee Generali in seduta ordinaria (almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile);
- g) convoca l'Assemblea Generale in seduta straordinaria;
- h) redige i regolamenti dell'Associazione;
- i) approva eventuali accordi, convenzioni o contratti collettivi stipulati con Enti, Istituzioni, Associazioni e Organizzazioni in generale;
- j) risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario;
- k) nomina cariche con ruoli organizzativi e tecnico-artistici per meglio perseguire gli scopi sociali;
- l) può invitare alle riunioni, senza diritto di voto, figure con professionalità e incarichi specifici, qualora si ritenesse necessario per la discussione posta all'ordine del giorno;
- m) può costituire delle sezioni o gruppi musicali che riterrà opportuno al fine di attuare gli scopi sociali per la promozione musicale.
- n) nomina il direttore artistico, ed eventuali altri maestri e collaboratori per scuola e corsi musicali.
- o) ha la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, è convocato e presieduto entro 15 giorni dalla sua elezione, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o quando lo richiedano un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

La riunione del Consiglio Direttivo sarà valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti quindi con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Per le deliberazioni occorrerà, sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale

del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Articolo 13. Presidente

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione e viene eletto dall'Assemblea Generale dei Soci; dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle delibere adottate;
- b) vigila e controlla tutti gli Organi ed è responsabile nei confronti dell'Assemblea Generale del funzionamento dell'Associazione;
- c) è tenuto a far rispettare la Previsione di Spesa Annuale ordinaria approvata dal Consiglio Direttivo; le spese straordinarie a carattere di urgenza possono essere autorizzate dal Presidente, previo benestare del Consiglio Direttivo;
- d) ha la rappresentanza, dell'Associazione e può nominare, previa approvazione del Consiglio Direttivo, avvocati e procuratori per assistere e difendere l'Associazione in ogni lite, attiva e passiva, davanti a qualsiasi giurisdizione e in qualsiasi procedura arbitrale o amministrativa informandone il Consiglio Direttivo;
- e) ha più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione in particolare a seguito di autorizzazione del Consiglio Direttivo, di:
 - concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione
 - compiere presso gli istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
 - transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli e compositori;
 - autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati
- f) può nominare, dopo approvazione del Consiglio Direttivo, anche fra i non Soci, consulenti ed esperti con il compito di affiancarlo e coadiuvarlo nella sua attività;
- g) cura le relazioni con le Istituzioni e gli Enti esterni all'Associazione.
- h) Le dimissioni o la decadenza del Presidente sono causa di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, con il parere favorevole di almeno i 2/3 dei componenti, potrà votare una mozione di sfiducia al Presidente, in caso di gravi inadempienze ai doveri istituzionali, attivando le procedure per l'indizione di una nuova Assemblea Generale straordinaria.

Articolo 14. Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci; dura in carica fino alla decadenza del Presidente ed è rieleggibile. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o inadempimento. Cura le

relazioni interne all'Associazione e gli sono inoltre delegate tutte quelle funzioni che il Presidente ritiene opportuno attribuirgli.

Articolo 15. Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra gli 11 Soci eletti dall'Assemblea Generale; dura in carica fino alla decadenza del Presidente ed è rieleggibile.

Il Segretario esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi e i programmi del Consiglio Direttivo, operando in stretta collaborazione con il Presidente.

In particolare, al Segretario è delegata la responsabilità degli archivi (ad eccezione dei libri contabili).

Sono compiti specifici del Segretario:

- a) provvedere alla stesura dei verbali delle riunioni;
- b) provvedere alla gestione della corrispondenza in entrata ed in uscita;
- c) provvedere alla gestione delle delibere del Consiglio direttivo con un apposito sistema di protocollo.

Articolo 16. Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra gli 11 Soci eletti dall'Assemblea Generale; dura in carica fino alla decadenza del Presidente, salvo provvedimento di rimozione votato a maggioranza dal Consiglio Direttivo per inadempienza o giustificato motivo ed è rieleggibile.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della cassa sociale, dei registri e delle scritture contabili.

Prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione finanziaria sullo stesso e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo. Fornisce al Presidente, al Segretario e al Consiglio Direttivo informazioni circa la situazione economica dell'Associazione. E' tenuto su richiesta, a dare tutte le informazioni che necessitano al Collegio dei Revisori dei Conti. Provvede ad effettuare i pagamenti autorizzati dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.

Articolo 17. Organo di Controllo

L'Assemblea Generale elegge a scrutinio segreto il Collegio dei Revisori dei Conti o analoga struttura secondo quanto previsto del D.lgs. 117/17 e succ. mod. composto da tre persone scelte anche fra i non soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Esso esercita inoltre il controllo contabile effettuando la revisione dei conti, esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità associative previste dallo Statuto, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità con le disposizioni di legge.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Nella riunione di insediamento i Revisori eleggono fra loro il Presidente del Collegio. Il Collegio si riunisce, su convocazione del suo Presidente, ogni qualvolta si ritenga necessario previa comunicazione al Presidente della Filarmonica. Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno due componenti.

Articolo 18. Responsabile dei beni sociali

Il Responsabile dei beni sociali, è eletto dal Consiglio Direttivo tra gli 11 Soci eletti dall'Assemblea Generale; dura in carica fino alla decadenza del Presidente, salvo provvedimento di rimozione votato a maggioranza dal Consiglio Direttivo per inadempienza o giustificato motivo ed è rieleggibile.

Il Responsabile dei beni sociali terrà un registro degli strumenti e delle divise e del loro affidamento ai musicanti.

I soci attivi che hanno in consegna strumenti musicali e divise, ne sono responsabili e rispondono del loro stato di conservazione all'Associazione.

TITOLO IV - NORME GENERALI

Articolo 19. Libri sociali

Il Consiglio Direttivo predispone, aggiorna ed ha cura dei seguenti libri sociali anche in formato elettronico:

- a) libro dei Soci;
- b) registro dei volontari
- c) il libro delle adunanze e delle assemblee;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'organo di controllo predispone, aggiorna ed ha cura del seguente libro sociale:

- e) il libro delle adunanze dell'organo di controllo.

Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali. La richiesta dovrà essere formalizzata con domanda scritta da presentare al Presidente. Il rilascio dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.

Articolo 20. Patrimonio Sociale

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili pervenuti in proprietà per acquisto, lascito, donazione o altro titolo.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote sociali annuali;
- b) redditi derivanti dalle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del presente Statuto;
- c) redditi derivanti da attività in convenzione;
- d) redditi derivati da attività de-commercializzate e da attività diverse di cui all'art. 6 del CTS
- e) contributi e finanziamenti erogati da Enti Pubblici e Privati;
- f) donazioni liberali e lasciti da privati;

- g) proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- h) le erogazioni liberali;
- i) le raccolte fondi.

I proventi delle attività vanno impegnati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità statutarie. Eventuali avanzi di gestione verranno impegnati totalmente in attività istituzionali previste per l'anno successivo.

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21. Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, la Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, integrando l'acronimo APS.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si iscrive ai registri esistenti e previsti dalla normativa previgente

Articolo 22. Scioglimento e liquidazione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad un altro ETS. L'organo sociale che può deliberare sulla destinazione del patrimonio sociale in caso di scioglimento o di estinzione è l'Assemblea Generale dei Soci.

Articolo 23. Sedi

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

Articolo 24. Stemma sociale.

Lo stemma sociale da riprodursi sulle divise, sul labaro e sulla carta intestata, è il Castello Aldobrandesco su sfondo rosso e base verde con scritta Folkloristica Arcidosso.

Articolo 25. Disposizioni Finali

Per quanto espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal D.lgs. 117/17 e succ. mod. ed in quanto compatibili le norme del Codice Civile.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 26. Disposizioni Transitorie

Il presente Statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti leggi e normative.

Ferma restando la facoltà del Consiglio Direttivo di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto di cui all'art. 12, al Consiglio è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al RUNTS.

Gli acronimi APS, ETS integreranno la denominazione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS. Ad avvenuta iscrizione al RUNTS la denominazione dell'Associazione sarà "Banda Folkloristica per Rallegrar le Genti APS".

Allegato
Registrazione n. 3012/2000
Mod. 32

Roberta INNOCENTI (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Cecchi

